



## **STATUTO dell'A.G.A. – ASSOCIAZIONE GOLFISTI ASSICURATORI**

---

### **TITOLO I**

#### **Denominazione - Sede - Scopo – Durata**

##### **Articolo 1**

E' costituita un'Associazione sotto la denominazione "A.G.A. – Associazione Golfisti Assicuratori" con Sede e Segreteria in Moncalieri (TO) Via Carducci 15, presso Multigolf Srl, sito internet [www.agagolf.it](http://www.agagolf.it)

Con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere costituite sezioni speciali per rispondere alle particolari esigenze di gruppi di soci.

Esse dovranno essere composte da almeno venti membri, saranno assoggettate alle norme previste dal presente statuto e hanno il compito di farlo osservare a tutti i propri iscritti.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

##### **Articolo 2**

Scopo dell'Associazione è la propaganda, la promozione e la pratica del gioco del golf.

L'Associazione è aggregata alla Federazione Italiana Golf e ne accetta e applica le norme statutarie e regolamentari.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà svolgere attività commerciali, anche tramite prestazioni di servizi, purché funzionalmente e inscindibilmente connessi all'esercizio del golf.

##### **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

---

### **TITOLO II**

#### **Soci e quote**

##### **Articolo 4**

L'Associazione è composta da:

- soci onorari;
- soci vitalizi;
- soci sostenitori;
- soci effettivi;
- soci affiliati.

a) La qualifica di soci onorari viene accordata, su delibera del Consiglio Direttivo, a persone che si interessano di sport o che per la loro posizione e la loro attività possono dare lustro all'Associazione.

Essi non pagano la quota associativa, non possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, non sono eleggibili alle cariche sociali e, in caso di scioglimento dell'Associazione, non partecipano alla ripartizione del patrimonio associativo e, conseguentemente, non sono tenute a rispondere delle eventuali passività.



b) La qualifica di soci vitalizi spetta a soci effettivi o affiliati che siano associati da almeno venti anni all'Associazione.

Essi non pagano la quota associativa, ma godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri dei soci effettivi.

c) La qualifica di soci sostenitori viene accordata alle Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione e alle Società di Brokeraggio Assicurativo.

Essi non godono di alcun diritto e non sono soggetti ad alcun dovere previsto dal presente Statuto. Pagano la quota associativa così come stabilita dal Consiglio Direttivo.

d) La qualifica di soci effettivi può essere accordata a giocatori di golf che lavorano nel settore assicurativo e riassicurativo o in quiescenza.

Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri connessi all'appartenenza dell'Associazione; in caso di scioglimento dell'Associazione hanno diritto di partecipare alla ripartizione del patrimonio associativo e parimenti sono tenuti a contribuire al pagamento delle eventuali passività.

e) La qualifica di soci affiliati può essere accordata, con delibera del Consiglio Direttivo, a coloro che lavorano nel settore assicurativo e riassicurativo o si trovino in quiescenza ma che non sono in possesso della qualifica di giocatore di golf e familiari di soci vitalizi, effettivi, affiliati.

Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri connessi all'appartenenza dell'Associazione; in caso di scioglimento dell'Associazione hanno diritto di partecipare alla ripartizione del patrimonio associativo e parimenti sono tenuti a contribuire al pagamento delle eventuali passività.

## **Articolo 5**

La domanda di ammissione, che implica l'incondizionata accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto, deve essere indirizzata al Segretario Generale e da questo trasmessa al Consiglio Direttivo, che si pronuncerà insindacabilmente senza obbligo di motivare l'eventuale rifiuto o rinvio entro 6 mesi dalla data di ricezione della domanda, previa valutazione delle condizioni di accesso alla categoria di riferimento.

Il candidato dovrà essere persona di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Il candidato dovrà essere presentato da due soci effettivi o vitalizi.

La qualifica di socio sostenitore viene accordata dal Consiglio Direttivo previa domanda firmata dal Legale Rappresentante della Società o da persona da lui delegata.

I nuovi soci dovranno versare la quota annuale nei termini loro indicati.

## **Articolo 6**

Le quote annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo per ogni anno associativo, che coincide con l'anno solare, in relazione alle necessità finanziarie dell'Associazione. Le quote annuali dovranno essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno presso la Segreteria dell'Associazione.

Qualora il socio non provveda al pagamento della quota annuale entro tale data il Consiglio Direttivo potrà applicare una penalità di mora determinandone l'ammontare.

Il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale entro il 30 Giugno di ogni anno potrà essere dichiarato decaduto automaticamente dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 7**

La qualifica di socio dell'Associazione si perde, oltre che per provvedimenti disciplinari, per morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni senza diritto alla restituzione delle quote precedentemente versate o alla ripartizione del patrimonio associativo.



Le dimissioni devono essere inviate con lettera raccomandata al Segretario Generale entro il 31 dicembre di ogni anno, ma non esonerano l'associato dal pagamento di eventuali obblighi patrimoniali verso l'Associazione maturati anteriormente alle dimissioni stesse.

---

### **TITOLO III Organi dell'associazione**

#### **Articolo 8**

L'Associazione è retta dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Proviviri;

#### **Assemblea dei soci**

#### **Articolo 9**

L'Assemblea dei soci, costituita secondo le modalità in seguito previste, rappresenta tutti i soci i quali rimangono obbligati in forza delle deliberazioni assunte in conformità alla legge e alle disposizioni del presente Statuto.

L'Assemblea dei soci dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea dei soci potrà essere convocata anche a mezzo telegramma, fax, e-mail da spedirsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elencazione delle materie poste all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci vitalizi, i soci effettivi e i soci affiliati in regola col pagamento delle quote sociali. Ciascuno di essi ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare con delega scritta solo da altro associato avente diritto di voto. Non sono ammesse più di quattro deleghe in capo allo stesso associato. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

#### **Articolo 10**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare per approvare la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, il conto consuntivo dell'anno sociale chiuso il precedente 31 dicembre, nonché la destinazione degli eventuali avanzi di gestione e la copertura di eventuali disavanzi; formula le indicazioni operative di carattere generale per il miglior conseguimento degli scopi associativi e provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Segretario Generale, del Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea ordinaria viene inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o qualora ne sia fatta richiesta motivata e scritta indirizzata al Consiglio Direttivo da tanti associati che rappresentino almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria si riterrà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti; delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti aventi diritto di voto.



## **Articolo 11**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell'associazione, sullo scioglimento della stessa, sulle modalità della liquidazione, sulla fusione con altra associazione avente lo stesso scopo od analogo al proprio.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata nei casi di cui al precedente art. 10 comma 2.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati aventi diritto di voto; delibera col voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione di almeno i due terzi degli intervenuti aventi diritto di voto.

## **Articolo 12**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente; in loro mancanza, da altra persona designata dalla maggioranza degli intervenuti con diritto di voto.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale dell'Associazione o, in mancanza, da altra persona designata dalla maggioranza degli intervenuti con diritto di voto.

## **Articolo 13**

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno trascritte su apposito Libro Verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario Generale.

## **Consiglio Direttivo**

## **Articolo 14**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 12.

Il numero dei Consiglieri, nei limiti previsti al comma precedente, verrà determinato dall'Assemblea ordinaria al momento della votazione sulla base delle necessità operative dell'Associazione.

## **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea procederà dapprima, con votazione separata, alla elezione del Presidente, da scegliersi fra coloro che abbiano fatto pervenire le proprie candidature in forma scritta e con data certa al Segretario Generale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Con successiva votazione si procederà alla elezione degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura in forma scritta e con data certa al Segretario Generale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ogni socio non potrà dare un numero di preferenze superiore alla metà più uno del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

La votazione avverrà a scrutinio segreto.

Sarà considerato voto nullo quello che, sulla scheda, porterà un qualsiasi scritto o segno diverso da quello previsto per l'indicazione del voto stesso.

Il Consiglio Direttivo così eletto dura in carica per quattro anni (quadriennio olimpico) e verrà a scadere contestualmente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio consuntivo.



I componenti del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

### **Articolo 16**

In caso di impedimento definitivo del Presidente o di sue dimissioni si avrà la decadenza automatica dell'intero Consiglio Direttivo.

Se nel corso del quadriennio vengono meno uno o più consiglieri non si procede alla loro sostituzione sino a quando resti in carica la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea si avrà la decadenza automatica dell'intero Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell'Associazione, altrove purché in Italia, o mediante video conferenza o audio conferenza, almeno una volta all'anno o quando il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima della riunione, ovvero telegramma, ovvero fax, ovvero e-mail inviati almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun componente del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione siano presenti almeno la metà dei Consiglieri in carica: esse sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti fermo restando che, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede.

Il Consigliere che non partecipa a quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificazioni può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere dichiarato decaduto dalla carica.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario Generale o in sua assenza, dal Segretario nominato per la riunione.

### **Articolo 18**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatta eccezione per i poteri che lo statuto riserva all'Assemblea.

A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- b) provvede alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione curando gli incassi e autorizzando le spese;
- c) stipula, risolve, modifica e rinnova contratti di qualsivoglia tipo e genere che ritenga utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- d) compila il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e convoca la medesima ogni qualvolta lo ritenga necessario per sottoporre alla stessa questioni o problemi attinenti la vita dell'Associazione di particolare significatività;
- e) delibera sulla domanda di ammissione di nuovi associati;
- f) stabilisce le quote annuali;
- g) determina le modalità non espressamente previste dal presente statuto riguardanti la conduzione dell'Associazione e il funzionamento dei propri organi;
- h) accerta le infrazioni al presente Statuto, al regolamento e all'etichetta di gioco commesse dagli associati e le comunica al Collegio dei Probiviri per le deliberazioni di competenza.

### **Articolo 19**

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di nominare uno o più Presidenti Onorari



## **Articolo 20**

Il Consiglio Direttivo dovrà designare uno o due Vice Presidenti.

Il Vice Presidente, il più anziano di età, in caso siano stati designati due Vice Presidenti, sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

## **Il Presidente**

### **Articolo 21**

Il Presidente dell'Associazione ha il potere di firma e la legale rappresentanza di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, nonché nei confronti di terzi.

## **Il Segretario Generale**

### **Articolo 22**

Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo con votazione a parte. Può essere eletto anche tra non soci.

Cura l'amministrazione e il funzionamento dell'Associazione e di tutte le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione stessa o cui l'Associazione partecipi.

Resta in carica quattro anni (quadriennio olimpico) come il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione fino alla prima Assemblea utile. Rimane in carica anche in caso di decadenza di tutto il Consiglio Direttivo.

## **Il Collegio dei Probiviri**

### **Articolo 23**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci. Elege al proprio interno un Presidente e delibera a maggioranza.

Ha la funzione di giudicare le infrazioni al presente Statuto, al regolamento e all'etichetta di gioco commesse dagli associati, comunicate dal Consiglio Direttivo.

Deve essere convocato dal suo Presidente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione con richiesta di apertura del procedimento.

Entro i trenta giorni successivi deve accertare i fatti addebitati interpellando l'interessato ed eventuali testimoni, al fine di assicurare le più ampie garanzie di difesa.

In base alle risultanze dell'istruttoria, adotta uno dei seguenti provvedimenti, eventualmente cumulabili tra loro, da riportare a conoscenza con lettera circolare a tutti i soci:

- a) proscioglimento;
- b) ammonizione scritta;
- c) deplorazione;
- d) espulsione.

La decisione adottata è immediatamente esecutiva.

### **Articolo 24**

L'A.G.A. riconosce e accetta la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Golf.



---

## **TITOLO IV Gratuità delle cariche**

### **Articolo 25**

Tutte le cariche associative sono gratuite.

---

## **TITOLO V Patrimonio dell'associazione**

### **Articolo 26**

Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dagli eventuali residui delle gestioni annuali passate;
- c) dai proventi commerciali;
- d) dalle sovvenzioni che potranno essere accordate in conformità alla legge;
- e) dagli investimenti mobiliari e immobiliari e dagli interessi e redditi di detti beni;
- f) dalle risorse create a titolo eccezionale, conformemente alla legge.

Tale patrimonio è destinato alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e alla copertura delle spese e delle perdite derivanti dal funzionamento dell'Associazione stessa.

---

## **TITOLO VI Esercizio e bilanci**

### **Articolo 28**

Gli esercizi dell'Associazione coincidono con l'anno solare e si chiudono pertanto il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio è compilato dal Consiglio Direttivo con criteri di oculata prudenza, il conto consuntivo da sottoporre entro sei mesi all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati.

---

## **TITOLO VII Scioglimento**

### **Articolo 29**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'eventuale attivo netto, dopo il pagamento delle imposte dell'Associazione e delle spese della liquidazione, sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea in beneficenza.

---